

Prot. 2217/2020



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Terni
Via del Teatro Romano nr. 13
prot.procura.terni@giustiziacert.it

**Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Perugia**
**Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Perugia**
**Al Sig. Presidente del Tribunale di Terni
Ai Magistrati Sede**
Al Sig. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni

Al Presidente della Camera Penale di Terni

**Oggetto: emergenza epidemiologica da Coronavirus - COVID-19
indicazioni operative. GESTIONE AFFARI GIUDIZIARI**

Visto il decreto - legge 8 marzo 2020, n. 11 con il quale sono state dettate norme volte a regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in relazione alla emergenza Coronavirus; Considerato che l'art. 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 indica, quale metodo di lavoro per il futuro, finalizzato all'adozione delle misure organizzative di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 aventi anche ricadute nella trattazione degli affari giudiziari, la concertazione tra Capi degli Uffici giudiziari, autorità sanitaria e Consiglio dell'ordine degli avvocati, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale dei rispettivo distretti, ragion per cui il presente provvedimento verrà sottoposto all'attenzione delle autorità sopra indicate e solo successivamente al loro vaglio potrà essere depositato.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 con le seguenti eccezioni:

settore penale

- Udienza di convalida dell'arresto o del fermo;
- Udienza dei procedimenti nei quali il periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. ;
- Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- Udienze nelle quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda e che riguardano:
 - a) Procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 ter della legge n. 354 del 1975;
 - b) Procedimento in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

- c) Procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) Procedimenti a carico di imputati minorenni
- Procedimenti che presentano carattere d'urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.. La dichiarazione d'urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Considerato che occorre disciplinare

Nel dettaglio:

FORME DI COLLABORAZIONE TRA LE PARTI DEL PROCESSO E L'ORGANO GIUDICANTE.

La previsione di cui all'art. 2, comma 2 lett. g) del D.L. 8 marzo 2020, n.11, nella parte relativa alle udienze aventi ad oggetto procedimenti urgenti con trattazione a richiesta di parte, pone serie e severe criticità organizzative tenuto conto che, trattandosi di deroghe alla regola ordinaria dettata all'articolo 1 del medesimo D.L., e cioè del rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali a date successive al 22 marzo 2020, necessita di disciplina avente natura meramente organizzativa preventiva, volta ad ovviare ad eventuali disservizi che la richiesta di parte prevedibilmente verrà a creare. Infatti, la norma non vieta che la richiesta possa essere formalizzata sino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento o in opposizione alla comunicazione del decreto di rinvio fuori udienza. Sul punto, ispirati alla consolidata regola sperimentata di leale e consolidata collaborazione tra le parti del processo, si propone all'organo giudicante di valutare l'opportunità di prevedere, in mancanza di una norma primaria che abbia stabilito un termine decadenziale, che la richiesta di trattazione venga formalizzata nella cancelleria del giudice penale entro le ore 12,00 del giorno precedente la data di trattazione, onde consentire alla cancelleria del giudice di curare le comunicazioni alle parti.

Altra forma di collaborazione che si propone attiene alla mancata previsione nel decreto legge in scrutinio della sorte dei processi già fissati in data successiva al 22 marzo 2020 e cioè di quelli compresi tra la data del 23 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, per i quali si propone il medesimo meccanismo previsto dal Legislatore all'articolo 1: rinvio d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2020, salvo richiesta espressa di parte per quei procedimenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lett. g).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Alberto LIGUORI)